AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, come modificato ed integrato dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228 "Legge di Stabilità 2013", ed in particolare:
-gli articoli 110 e 112 che stabiliscono i compiti attribuiti all'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
- l'articolo 47, che prevede che la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con delibera del Consiglio Direttivo dell'Agenzia Nazionale;
- l'articolo 48, comma 3, lettera *c)*, che prevede, tra l'altro, che i beni immobili sono trasferiti per finalità istituzionali o sociali al patrimonio del comune/provincia/regione ove l'immobile è sito;

VISTO il Decreto emesso dal Tribunale di Palermo , in data 22/10/2009, nel procedimento iscritto al N. 83/05 RMP, confermato dalla Corte di Appello con decreto emesso il 06/02/2012, divenuto definitivo con sentenza della Suprema Corte di Cassazione in data 25/10/2012, con il quale è stata disposta in danno di Albamonte Michelangelo, nato a Palermo il 26/01/1960, la confisca, tra l'altro, del seguente cespite:

- Fabbricato sito nel comune di Calendasco (PC), zona industriale , via trebbia n. 3 costituito da un piano fuori terra , da quattro locali ad uso laboratorio, due uffici più spogliatoio e servizi igienici, con annessa area scoperta pertinenziale , sulla quale insiste fabbricato accessorio costituito da deposito e tettoia. Indicato al foglio di mappa 33, mappale 41sub 1 , cat C3,classe n4 di mq 413 e foglio di mappa 33 , mappale 41 sub 2 cat C/" , classe 2 mq 37 scala B int. 7 (kb: I-PC-294546)

VISTA la trascrizione del provvedimento di confisca Rep. n. 83/2005 del 22/10/2009 disposta dal Tribunale di Palermo – sezione Misure di Prevenzione in favore dell'Erario dello Stato, effettuata in data 26/01/1994 presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari di Piacenza ai numeri R.g. 5682, e R.p. 3973;

VISTO che con la nota prot. N.7081 del 02/03/2015 l'Agenzia Nazionale ha invitato gli enti cui i beni sono destinabili a formulare una manifestazione di interesse all'utilizzo del cespite in argomento

VISTA la nota acquisita al prot. N.9943 in data 18/03/2015, con la quale il Comune di Calendasco ha manifestato l'interesse all'assegnazione dell'immobile in argomento, per destinarlo a finalità istituzionali secondo quanto previsto dall'art. 48 comma 3, lettera c) del D. Lgs 159/2011;

VISTO l'art. 48, comma 3, lett. *c*) del Decreto legislativo n. 159/2011 ai sensi del quale l'Agenzia dispone la revoca del provvedimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi, se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione dei beni;

PRESO ATTO che nella riunione dell' 11/06/2015, il Consiglio Direttivo dell'Agenzia Nazionale ha deliberato all'unanimità di procedere alla destinazione del bene al Comune di Calendasco (PC), e che la destinazione dello stesso è effettuata in conformità del dettato normativo;

DECRETA

Il fabbricato sito nel comune di Calendasco PC), zona industriale , via trebbia n. 3 costituito da un piano fuori terra , da quattro locali ad uso laboratorio, due uffici più spogliatoio e servizi igienici, con annessa area scoperta pertinenziale , sulla quale insiste fabbricato accessorio costituito da deposito e tettoia. Indicato al foglio di mappa 33, mappale 41sub 1 , cat C3,classe n4 di mq 413 e foglio di mappa 33 , mappale 41 sub 2 cat C/" , classe 2 mq 37 scala B int. 7, (kb: I-PC-294546)

è trasferito, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento della consegna, al patrimonio indisponibile del Comune di Calendasco, per essere destinato secondo quanto previsto dall'art. 48 comma 3, lettera c) del D. Lgs 159/2011 a finalità istituzionali.
Eventuali oneri e pesi iscritti o trascritti sui beni anteriormente alla confisca sono estinti di diritto ai sensi dell' art. 1, comma 197 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha disciplinato compiutamente la tutela di terzi titolari di diritti di credito nel caso di confisca di prevenzione non soggetta alle norme del D. Lgs n. 159/11
Il presente atto ha efficacia dalla data di notifica all'Ente destinatario.

Luogo e data di protocollo

IL DIRETTORE
(Postiglione)

Il Referente Area Sicilia
Dott.ssa A.M. Manzo